

Codice A1705A

D.D. 7 marzo 2018, n. 329

**Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte: consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza regionale (21 febbraio - 2 marzo 2018).**

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e recepito con deliberazione della Giunta regionale in data 9 novembre 2015 e s.m.i.;

considerato che il citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede, all'art. 47, che per ciascun Programma sia istituito un Comitato di Sorveglianza entro un termine massimo di tre mesi dalla decisione che approva il Programma, con il compito di sorvegliarne l'attuazione;

visto il par. 1 dell'art. 48 dello stesso Regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede che il Comitato di Sorveglianza sia composto da rappresentanti delle autorità competenti, dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento, e in particolare:

- le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
- le parti economiche e sociali;
- i pertinenti organismi rappresentativi della società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione;

visto il combinato disposto degli artt. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, in cui vengono definite le funzioni e responsabilità del Comitato di Sorveglianza;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un "Codice Europeo di Condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei", in particolare gli artt. 10 e 11 che disciplinano la composizione e le procedure interne dei comitati di sorveglianza;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 30 - 2397 del 9 novembre 2015 con oggetto "Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte: Istituzione del Comitato di Sorveglianza regionale e nomina dei rappresentanti" con la quale, tra l'altro:

- viene istituito il Comitato di Sorveglianza regionale del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e del paragrafo 15.2 del PSR “Composizione prevista del Comitato di sorveglianza”;
- ne vengono specificati i compiti, tra cui in particolare l’approvazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma, l’esame dei criteri di selezione degli interventi finanziati (entro quattro mesi dall’approvazione del Programma) e delle proposte di modifica al PSR;
- ne viene stabilita la composizione, con i relativi nominativi individuati per le Amministrazioni e Organizzazioni rappresentate;
- si precisa che le modalità di funzionamento verranno fissate con apposito regolamento interno e che le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione Agricoltura - Settore A17.05A “Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”;

visto il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, approvato nella seduta plenaria del 26 novembre 2015, e in particolare l’art. 8 “Consultazioni per iscritto”, che prevede la possibilità di effettuare consultazioni con l’invio dei documenti per via telematica (posta elettronica);

considerato che in data 21 febbraio 2018 è stata attivata la procedura di consultazione scritta del Comitato in merito alla variazione dei criteri di selezione per le seguenti misure:

- 1 (Formazione e informazione) - progetti a titolarità regionale (agricoltura);
- 8.1.1 (Imboschimento);
- 16.2.1 (Progetti pilota);

viste le osservazioni pervenute dai componenti del Comitato entro la scadenza, fissata al 2 marzo, e conservate agli atti della Direzione Agricoltura - Settore A17.05A “Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”;

considerato che il citato art. 8 “Consultazioni per iscritto” del Regolamento interno prevede che:

- l’Autorità di gestione adotti la relativa decisione, opportunamente motivata, una volta decorso il termine per la presentazione delle osservazioni;
- la mancata espressione del proprio parere per iscritto da parte di un membro del Comitato valga come assenso;
- a seguito della conclusione della consultazione scritta, la Segreteria Tecnica informi tutti i membri del Comitato circa l’esito finale;

visto il documento di chiusura della consultazione, Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che riporta le conclusioni dell’Autorità di Gestione;

ritenuto opportuno prendere atto di tale documento di chiusura;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016;

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008;

#### *determina*

- di prendere atto del documento di chiusura della consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza regionale del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte svoltasi dal 21 febbraio al 2 marzo 2018, Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Responsabile del Settore  
Mario Ventrella

Allegato



FEASR



Ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali



**COMITATO DI SORVEGLIANZA REGIONALE DEL**  
**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020**

**Documento di chiusura della consultazione scritta**  
**21 febbraio - 2 marzo 2018**

(art. 8 del Regolamento interno)

In data 21 febbraio 2018 è stata attivata la procedura di consultazione scritta del Comitato in merito alla modifica dei criteri di selezione delle seguenti misure:

➤ **1 (Formazione e informazione) - progetti a titolarità regionale (agricoltura)**, in particolare:

- si tratta dei medesimi criteri già approvati per gli interventi a titolarità regionale in campo forestale;

➤ **8.1.1 (Imboschimento)**, in particolare:

- revisione generale dei criteri al fine di adeguarli alla nuova struttura dell'Operazione, approvata con Decisione della Commissione europea C(2018)1288 del 26 febbraio 2018;

➤ **16.2.1 (Progetti pilota)**, in particolare:

- inserimento dei criteri relativi alle nuove Azioni 2 "Piattaforma tecnologica bioeconomia" e 3 "Progetti pilota nelle filiere agricole", approvate anch'esse con Decisione della Commissione europea C(2018)1288 del 26 febbraio 2018.

Il termine per la presentazione delle osservazioni su tali argomenti era stato fissato al 2 marzo.

**OSSERVAZIONI PERVENUTE**

➤ In data 1° marzo 2018 sono pervenute le seguenti osservazioni dalla **Lipu**:

### **Osservazioni M 8.1.1 Operazione 8.1.1 – Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli**

In riferimento alla procedura di consultazione scritta inerente le proposte di variazione dei criteri di selezione relativi al PSR 2014-2020 Operazione 8.1.1 – Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli, si propongono le seguenti modifiche.

- **Criterio 1 – Agricoltori attivi (persone fisiche o giuridiche)**  
Azione 1 PIOPPICOLTURA. Diminuire a 4 il punteggio, in quanto la pioppicoltura è da ritenersi, tra le attività di arboricoltura, quella economicamente più vantaggiosa e perché rispetto alle altre forme di imboschimento presenta degli impatti negativi sulla biodiversità e sugli ambienti circostanti per sostituzione di habitat importanti per specie legate agli ambienti acquatici e utilizzo di fitofarmaci.
- **Criterio 2 - Soggetti Provati non Agricoltori attivi (persone fisiche o giuridiche)**  
Azione 3 BOSCO PERMANENTE. Aumentare a 4 il punteggio, in modo da favorire il mantenimento dei boschi permanenti anche da parte dei soggetti privati non agricoltori.
- **Criterio 4 – Possesso di certificazione della gestione forestale sostenibile di boschi o impianti di arboricoltura da legno**  
Azione 3 BOSCO PERMANENTE. Aumentare il punteggio a 6 in modo da favorire le aziende certificate.
- **Criterio 11 - Aree Natura 2000 e altre Aree Naturali Protette**  
Azione 1 PIOPPICOLTURA. Diminuire il punteggio a 0, in quanto la pioppicoltura è un'attività agricola che trova il terreno ideale nelle aree golenali e in altri ambiti che possono costituire importanti zone di rifugio per specie animali e vegetali legate agli ecosistemi acquatici e pertanto è da ritenersi un'attività poco compatibile con le Aree Natura 2000 e altre Aree Naturali Protette.  
Inoltre altre possibili minacce della pioppicoltura alla biodiversità sono attribuibili al disturbo meccanico causato dai mezzi utilizzati per le lavorazioni del suolo e all'impiego di fitofarmaci che possono causare effetti dannosi sull'ambiente.
- **Punteggio Minimo per le domande finanziabili**  
Azione 1 PIOPPICOLTURA. Aumentare a 9 il punteggio minimo, così da agevolare le aziende che si avvalgono di metodi colturali più rispettosi dell'ambiente: certificazione forestale, impianti con filari perimetrali di specie autoctone.

➤ Sempre in data 1° marzo 2018 la **Commissione regionale Pari Opportunità** ha espresso il proprio parere favorevole:

*TO 1 marzo 2018*

*Prot. n. 375/crpo*

*Class. 16.90.20*

*All' Autorità di gestione del PSR*

*Dr. Gaudenzio De Paoli*

*Sede*

*OGGETTO: Consultazione scritta del Comitato di sorveglianza regionale PSR 2014-2020*

*In riferimento, all'oggetto ed in particolare alla richiesta pervenuta dalla SV il 21 febbraio 2018, in merito al parere della Commissione regionale pari opportunità del Piemonte, circa la variazione dei criteri di selezione per le operazioni PSR: - "M 8.1.1." ed "M 16.2.1" , sentito l'Ufficio di Presidenza della Commissione, comunico il parere favorevole alle integrazioni e modifiche effettuate.*

- In data 2 marzo 2018 **Confindustria Piemonte** ha inviato le seguenti osservazioni:

## MISURA 16.2.1

### Azione 2: Piattaforma tecnologica bioeconomia

#### Premessa

La previsione, nel PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, dell'azione 2 all'interno della Misura 16.2.1. è motivata dalla opportunità di creare sinergia con il programma piemontese POR FESR 2014-2020 e, in particolare, con la Piattaforma tecnologica Bioeconomia, di prossima attivazione.

I criteri di selezione proposti nell'ambito dell'azione 2 possono quindi perseguire tale finalità privilegiando, da un lato, i progetti che presentano un collegamento con le iniziative proposte nell'ambito della Piattaforma tecnologica Bioeconomia; dall'altro, favorendo il coinvolgimento, sin dalla fase di progettazione, dell'intera filiera interessata dall'intervento proposto nell'ambito della Misura 16.2.1 – Azione 2, a beneficio dell'efficacia e dell'utilizzo dei risultati che si intendono conseguire.

#### Modifiche proposte

- **Principio di selezione " Congruità del partenariato in rapporto agli obiettivi del progetto"**

Si ritiene che la congruità del partenariato debba intendersi non solo in termini di competenze, ma anche in termini di natura/composizione, assicurando un'adeguata presenza dei soggetti che compongono la filiera interessata.

#### Proposta di modifica

Si propone di modificare il Criterio di selezione nel modo seguente:

*"presenza, all'interno del gruppo, **di tutti i componenti della filiera** e delle diverse competenze necessarie per sviluppare le attività e trasferire i risultati"*

E, di conseguenza, di modificare la seguente specifica:

*0: non sono presenti ~~le competenze necessarie~~ **tutti i componenti della filiera;**(...)*

- **Principio di selezione "Grado di complementarietà con l'azione I.1b. 2.2 Piattaforma tecnologica bioeconomia (settori prioritari "Agroalimentare", "Chimica verde/Cleantech" ed "Economia circolare")"**

Si ritiene opportuno attribuire maggiore premialità agli interventi che presentano collegamento con i progetti presentati nell'ambito della Piattaforma tecnologica bioeconomia, elevando a 30 il punteggio massimo attribuibile.

#### Proposta di modifica

Si propone di modificare le specifiche relative al Criterio di selezione nel modo seguente:

*0: nessun collegamento; 25–30: collegamento con progetti presentati sulla Piattaforma tecnologica bioeconomia (settori prioritari "Agroalimentare", "Chimica verde/Cleantech" ed "Economia circolare").*

#### **- Principio di selezione "numero di operatori coinvolti"**

Coerentemente con la modifica proposta per il criterio 3 relativo alla congruità del partenariato, si ritiene opportuno valorizzare il coinvolgimento dell'industria di trasformazione nella elaborazione della proposta progettuale.

#### Proposta di modifica

Si propone di modificare il Criterio di selezione nel modo seguente:

*numero di imprese agricole, di trasformazione agroindustriale facenti parte del gruppo di cooperazione e di industrie di trasformazione agroindustriale.*

-----

Si ritiene, infine, opportuno elevare la soglia del punteggio minimo ammissibile da 50 a 70 punti.

## CONCLUSIONI DELL'AUTORITA' DI GESTIONE

Si riportano di seguito le risposte dell'AdG alle osservazioni pervenute.

- Per quanto riguarda l'**Operazione 8.1.1**, in risposta alle osservazioni formulate da **Lipu** (che si possono riassumere nella richiesta di modificare il punteggio per l'azione 1 – Pioppicoltura, abbassando il punteggio totale teorico e alzando il punteggio minimo per l'ammissibilità, e di aumentare i punti attribuibili all'azione 3 – Bosco permanente) si precisa quanto segue:

- Si ritiene opportuno innanzitutto fare alcune precisazioni di carattere generale:

A) Considerazioni sulla realizzazione di pioppeti:

- con il sostegno del PSR non possono essere realizzati pioppeti a spese di boschi esistenti (pratica vietata ovunque dalle norme vigenti), ma neanche su coltivi abbandonati o incolti; infatti la piantagione con cloni di pioppo è ammessa solo su terreni agricoli di pianura coltivati come seminativi, in particolare a mais;
- in oltre 20 anni di finanziamenti UE, pochi soggetti privati si sono mostrati interessati a realizzare boschi permanenti al posto dei coltivi, a causa dei vincoli di destinazione d'uso del suolo previsti dalle norme paesaggistiche.

Ai fini del presente PSR, perciò, un confronto in termini di impatto ambientale (utilizzo di concimi e fitofarmaci, emissioni inquinanti, bilancio energetico e del carbonio, funzione di rifugio per la fauna, ecc.) andrebbe fatto non tra bosco e pioppeto, ma soprattutto tra mais e pioppeto in quanto colture/usi del suolo realmente alternativi, e utilizzando in tale confronto non il tradizionale pioppeto monoclone con I-214, ma quello ammissibile dall'operazione 8.1.1 (cioè impianti policlonali, con impiego di cloni resistenti o a Maggior Sostenibilità Ambientale – MSA e priorità anche a livello di % di contributo per la certificazione della gestione sostenibile secondo gli schemi FSC o PEFC).

Il giudizio nettamente positivo dal punto di vista ambientale nel passare dal mais al pioppeto della 8.1.1 si ritiene valido anche per gli ambiti agricoli di un'Area protetta, se specifiche norme e strumenti di pianificazione non lo escludono.

B) Considerazioni generali sui punteggi:

a seguito della modifica del PSR approvata dalla Commissione europea, quelle che erano semplici tipologie con un'unica graduatoria basata sui medesimi criteri e punteggi sono state riconosciute come differenti azioni, con distinte graduatorie e distinte dotazioni finanziarie; ciò significa che il confronto tra i punti attribuiti allo stesso criterio per le diverse azioni può avere un significato qualitativo, ma non influenza la posizione in graduatoria. Perciò nella tabella dei criteri di selezione si è operato soprattutto per singola colonna cercando di definire un punteggio minimo non eccessivamente alto, in modo da permettere l'accesso nella fase di preistruttoria a un adeguato numero di richiedenti, lasciando la selezione al punteggio totale confrontato con il *budget*. Si è inoltre dovuto garantire una proporzionalità coerente tra punteggio minimo e punteggio totale teorico: come si può notare, per le 4 azioni o sottoazioni il rapporto è sempre compreso tra 1:3 e 1:4; modificare il punteggio totale di un'azione anche solo di poche unità avrebbe la conseguenza di dover rivedere il punteggio delle altre azioni (ad es. avere per il bosco 41 punti totali come proposto e solo 10 punti di punteggio minimo sarebbe squilibrato e non giustificabile rispetto agli attuali 35 e 10 dell'arboricoltura e ancor più ai 21 e 9 proposti per la pioppicoltura).

- Ciò premesso, di seguito si elencano le risposte alle specifiche osservazioni sui singoli criteri:
  - 1) la decisione di attribuire il punteggio massimo (6 punti) all'Agricoltore attivo su tutte le azioni, confermando i punti del bando precedente (2016), è dettata dalle seguenti considerazioni: a) gli interventi si realizzano su terreni agricoli; b) in genere un'azienda agricola, con dotazione di personale e macchine, fornisce più garanzie per la continuità e la qualità delle cure culturali agli impianti. Si ritiene quindi opportuno confermare i 6 punti in particolare per l'azione 1 – Pioppicoltura, peraltro nelle precedenti programmazioni riservata agli imprenditori agricoli;
  - 2) Soggetti privati non Agricoltori attivi (AA): a parte gli imprenditori agricoli (oggetto del punto precedente e priorità secca tra i richiedenti), il ragionamento fatto per i criteri 2 e 3 è stato quello di tenere punteggi relativamente bassi, facendo pesare per le graduatorie le priorità concretizzate nei successivi criteri numerati da 4 a 15, con l'unica eccezione della sottoazione 2B (tartuficoltura), che difficilmente avrà interventi localizzati in aree preferenziali. Sul punteggio per il bosco si ritiene importante continuare a incentivare con un punto in più gli Enti pubblici (in particolare gli Enti di Gestione delle Aree Protette), si ritiene quindi opportuno confermare i 2 punti per i privati (persone fisiche o giuridiche);
  - 3) Criterio 4 – possesso di Certificazione della Gestione Sostenibile: qui si è ritenuto opportuno premiare maggiormente l'azione 1 rispetto alle altre, perché è proprio sulla pioppicoltura che ci sono i maggiori margini di miglioramento ambientale, se si adottano i disciplinari di produzione definiti dagli schemi di certificazione FSC o PEFC. Si ritiene quindi opportuno confermare i 4 punti per l'azione 3 – Bosco;
  - 4) Criterio 11 – Aree Natura 2000 e altre Aree naturali protette: si rimanda a quanto illustrato alle Considerazioni sulla realizzazione di nuovi pioppeti (A) e si conferma il punteggio (1 punto) previsto per l'azione 1;
  - 5) Punteggio minimo per le domande finanziabili: si rimanda a quanto illustrato alle Considerazioni generali sui punteggi (B) e si conferma il punteggio minimo di 7 punti per l'azione 1 – pioppicoltura.

**Viene quindi mantenuta la versione dei criteri così come presentata in consultazione.**

➤ In merito all'**Operazione 16.2.1**, si forniscono le seguenti risposte alle osservazioni formulate da **Confindustria**:

- Osservazione: modificare il criterio di selezione collegato al Principio “Congruità del partenariato in rapporto agli obiettivi del progetto”
  1. Nell'Operazione 16.2.1 sono individuabili due categorie di principi/criteri di selezione: principi/criteri comuni a tutta l'Operazione; principi/criteri specifici di ciascuna singola Azione. La modifica proposta ha introdotto due nuove Azioni (Azione 2 e Azione 3), individuando di conseguenza dei principi di selezione

specifici per tali Azioni, che si aggiungono a quelli comuni, già presenti nella scheda dell'operazione *ante* modifica e che, in quanto comuni a tutte e 3 le Azioni, non sono stati modificati. Nella predisposizione dei criteri di selezione delle 2 nuove Azioni, i criteri relativi ai principi comuni non sono stati modificati. L'osservazione di Confindustria si riferisce a un criterio comune a tutta l'Operazione (Azioni 1, 2 e 3). Non si intravedono, nell'osservazione, motivazioni per modificare un criterio comune a tutta l'Operazione.

2. Il principio di selezione è relativo alla “*congruenza del partenariato in rapporto agli obiettivi del progetto*”: si ritiene che, per verificare tale principio, la valutazione debba essere fatta sulla presenza, all'interno del gruppo, delle diverse competenze necessarie per sviluppare le attività *in funzione di quelli che sono gli specifici obiettivi progettuali* e non su un mero rispetto formale della presenza di “tutti i componenti della filiera” come proposto nell'osservazione. Peraltro, qualora, in funzione delle attività progettuali, la presenza di tutti i componenti della filiera sia necessaria ai fini del raggiungimento degli obiettivi, il criterio di selezione originario (“presenza, all'interno del gruppo, delle diverse competenze necessarie per sviluppare le attività [...]”) ricomprende anche quello proposto da Confindustria.

- Osservazione: modifiche nel punteggio del criterio “descrizione chiara degli obiettivi che la proposta progettuale si prefigge di raggiungere [...]”

Si rimanda al punto 1 della risposta all'osservazione precedente.

- Osservazione: modifiche nel punteggio del criterio “Grado di complementarietà con l'azione I.1b.2.2 Piattaforma tecnologica bioeconomia [...]”

1. Se si parte dal presupposto di non modificare i criteri relativi ai principi di selezione comuni a tutta l'Operazione (vedere punto 1 della risposta alla prima osservazione), per aumentare il punteggio del criterio “Grado di complementarietà con l'azione I.1b.2.2 Piattaforma tecnologica bioeconomia [...]” è necessario ridurre sotto i 10 punti il criterio seguente (“numero di imprese agricole e di trasformazione industriale [...]”). Tuttavia, la riduzione di quest'ultimo al di sotto di 10 punti renderebbe sostanzialmente ininfluenza tale criterio, con pregiudizio della possibilità di selezionare le domande di sostegno sulla base del principio “numero di operatori coinvolti” come invece previsto dalla scheda di Operazione.

2. Si ritiene inoltre che un criterio di selezione che vale, come nel caso in questione, un quarto del punteggio totale (25 punti su 100) garantisca, da un lato, una buona selezione a favore di progetti collegati alla Piattaforma, senza, dall'altro, diventare, anche solo indirettamente, un criterio di ammissibilità mascherata.

- Osservazione: modificare il criterio di selezione collegato al Principio “numero di operatori coinvolti” aggiungendo il testo in grassetto: “numero di imprese agricole, di trasformazione agroindustriale facenti parte del gruppo di cooperazione e **di industrie di trasformazione agroindustriale**”

Il criterio originale già parla di “[...] numero di imprese [...] *di trasformazione agroindustriale*”. Per rendere più chiaro il concetto ed eliminare alcune ambiguità che probabilmente sono presenti nel testo presentato, si propone di modificare il testo del criterio nel modo seguente: “numero di imprese agricole e **di imprese di trasformazione agroindustriale** facenti parte del gruppo di cooperazione”.

- Osservazione: proposta di innalzare il punteggio minimo da 50 a 70 punti

Il punteggio minimo dei progetti innovativi nella Misura 16 è, per tutte le Operazioni ed Azioni, pari a 50 punti. Poiché non sono specificati, nel documento di Confindustria, i motivi per cui si ritiene opportuno innalzare il punteggio minimo da 50 a 70 punti, si propone, se non altro per ragioni di omogeneità interne alla scheda di Misura, di non accogliere tale osservazione.

**Si riporta quindi in allegato la versione definitiva dei criteri con l'unica variazione di cui sopra.**

Nessuna osservazione è pervenuta in merito ai criteri per la **misura 1**, il cui testo viene quindi mantenuto con le variazioni proposte in sede di consultazione.

Si considera pertanto chiusa la consultazione scritta.